



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0044624 P-
del 07/07/2020



All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale per le risorse umane
Via Ciriaco De Mita, 21
00144 Roma
Ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/ IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
rgs.ragioniereregionale.coordination@pec.mef.gov.it

Oggetto: INPS - Ipotesi di CCNI per il personale delle Aree professionali A, B e C. Anno 2019

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo di cui all'oggetto, trasmessa ai fini dell'accertamento congiunto previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001.

Preliminarmente si prende atto dell'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP si formulano le seguenti osservazioni.

In ordine all'art. 3 dell'ipotesi di accordo, relativo alle modalità di erogazione del trattamento economico di professionalità, si ribadisce la natura di tale istituto che rientra nell'ambito della disciplina della performance individuale, così come affermato, del resto, da codesto ente nelle relazioni illustrative tecnico finanziaria rispettivamente pag.7 e pag.24, nonché nella nota n.63796/2019 con la quale è stato certificato il CCNI per l'anno 2018. Si ritiene, quindi, che la disposizione di cui al comma 3, in relazione alla sospensione momentanea (per il solo 2019) della compensazione per la mancata attribuzione di progressioni economiche con la corresponsione dell'emolumento, vada espunta dal testo definitivo in quanto regola una fattispecie non regolamentata per l'anno 2019.

Relativamente all'art. 4 "*Compensi per lo svolgimento di particolari funzioni e compiti*" si raccomanda la necessità che tutte le tipologie di indennità siano esplicitamente ricondotte alle fattispecie previste dal CCNL e quindi correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate, pericolose, dannose per la salute ovvero comportanti specifiche responsabilità (cfr *Corte dei Conti Sez. Liguria n.68 del 2017*). Sul punto si prende atto della dichiarazione congiunta n.1, parte integrante e sostanziale dell'ipotesi di accordo, con la quale le parti contraenti si impegnano con la sottoscrizione del CCNI 2020 alla rivisitazione del sistema indennitario in correlazione sia al diverso livello di responsabilità che allo svolgimento particolari funzioni.

Inoltre, in relazione all'art. 6, posto che ai sensi dell'art.3 del d. lgs n.150 del 2009 l'amministrazione è tenuta a misurare sia la performance organizzativa che l'individuale, stante le previsioni dell'art.77, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 2016-2018, si chiede di esplicitare, nel contratto sottoscritto in via definitiva, a quale delle citate fattispecie sia riconducibile l'incentivo alla produttività ivi previsto. Quanto sopra anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 7 la differenziazione del premio individuale.

Si ribadisce, altresì, che eventuali anticipazioni a titolo di acconto, secondo quanto prescritto dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti, avvengano previa attestazione del raggiungimento, sia pure pro – quota, dei risultati misurati mediante il sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione. Si raccomanda,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Servizio Contrattazione Collettiva

per i prossimi contratti integrativi, di ricondurre tale istituto contrattuale nell'ambito della performance. Al riguardo si prende atto della dichiarazione congiunta n.4 e si richiamano, in ogni caso, le disposizioni del CCNL 2016/2018 che regolano la partecipazione sindacale su tale materia.


In ordine alla previsione dell'art.6, comma 10, lo stesso può essere asseverato nei limiti delle disposizioni di legge e di contratto, nel rispetto, in particolare, dell'art. 7, comma 5 del d. lgs n.165 del 2001, dell'art. 2, comma 32 della legge n.203/2008, nonché dell'art.18 del d. lgs n.150 del 2009.

Infine, in relazione all'art.8 "*Norma programmatica*", si rammenta, ancora una volta, che la disposizione di cui all'art. 77, comma 4, del CCNL 2016-2018 in relazione alla riserva del 20% in favore della contrattazione di sede. Sul punto si prende atto della dichiarazione congiunta n.3, parte integrante e sostanziale dell'ipotesi di accordo, con cui l'Amministrazione, definendo l'ipotesi di accordo in esame un "CCNI ponte" si impegna, dal CCNI 2020, alla corretta applicazione della norma in argomento.

Vista, pertanto, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso nei limiti sopra indicati e con le modifiche richieste nella citata nota del Dicastero dell'Economia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO


Dott. Valerio Talamo




La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento è consentita solo se è accompagnata dalla fotocopia del documento firmato digitalmente e con il codice presso il MEF e con la copia della normativa vigente.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IX

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0043580 A-
del 02/07/2020



Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 88959

Allegati:

Risposta a Nota n. 39354 dell'11/06/2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto integrativo per il personale delle aree professionali A, B, C. Anno 2019.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso, ai fini della certificazione prevista dall'art. 40-bis, secondo comma, del d.lgs n. 165/2001, l'ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritta dall'INPS in data 30/04/2020 corredata dalle relazioni tecnico-finanziarie ed illustrative e dalla positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 4 lettera k), dove si prevede per il personale amministrativo di area B e C che assicuri le attività di front office, una maggiorazione del compenso non cumulabile con l'indennità di posizione organizzativa, si ritiene necessario che la previsione venga integrata inserendo il limite di spesa all'indennità, in analogia agli altri compensi previsti all'articolo in esame, anche tenuto conto che è stata prevista una maggiorazione oraria del 20% della retribuzione tabellare per il periodo effettivo di svolgimento dei predetti compiti.

Il suddetto limite, peraltro, era già stato inserito, su medesima richiesta di questo Dipartimento, in sede di contrattazione definitiva del CCNI per l'anno 2018, a seguito della medesima richiesta di questo Dipartimento con nota n. 179266 del 02/07/2019 e come rassicurato dall'INPS con nota n. 32110 del 16/09/2019.

In merito alla procedura di costituzione e di utilizzo dei fondi, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare e si esprime, pertanto, parere favorevole al successivo corso delle ipotesi di accordo, ferma restando la modifica innanzi evidenziata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

